

a determinate condizioni, ai migliori coltivatori, così per la tenuta di aziende agricole, come per le migliori produzioni dell'industria agricola;

c) dal 1º luglio 1915 saranno stabiliti a carico del bilancio eritreo premi speciali ai migliori coltivatori di caffè;

d) a decorrere dall'esercizio 1915-16, sarà iscritta, esercizio per esercizio, in apposito stanziamento del bilancio eritreo, una somma destinata all'attuazione di un razionale e pratico programma di utilizzazione idraulica, alla sistemazione di terreni da mettere a coltura e ad altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della Colonia ».

MARTINI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI, *ministro delle colonie*. Chiedo che siano soppresse le parole del comma a): « in dipendenza della abolizione del regime di favore per la importazione dei grani in Italia », perchè in realtà queste sono opere fatte a beneficio della colonia, anche indipendentemente dal dazio sul grano.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle colonie chiede che siano soppresse nel comma a) le parole: « in dipendenza della abolizione del regime di favore per la importazione dei grani in Italia ».

Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 2 con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 3.

« In relazione agli aggravati che il bilancio dell'Eritrea avrà per quanto è stabilito dall'articolo precedente, il contributo dello Stato nelle spese dell'Eritrea, che attualmente è di lire 6,350,000 è portato a lire 6,450,000 per l'esercizio 1915-16, a lire 6,550,000 per l'esercizio 1916-17 e a lire 6,650,000 per l'esercizio 1917-18 e pei successivi.

« La somma da spendere, esercizio per esercizio, nei lavori indicati alla lettera d) dell'articolo precedente non dovrà essere inferiore a quella che residuerà dall'aumento di contributo concesso, dopo aver provveduto alle spese derivanti dalla attuazione dei provvedimenti dei quali è cenno alle lettere a), b) e c) dell'articolo stesso ».

(È approvato).

Art. 4.

« I buoi originari della Eritrea sono ammessi alla importazione nel Regno col dazio di confine di lire 5 al quintale di peso vivo e coll'esenzione del diritto di statistica, fino alla concorrenza della quantità che annualmente sarà stabilita per decreto Reale, sentito il governatore della Colonia.

« Speciali facilitazioni doganali saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Governatore, per la introduzione in Italia di carni, comunque conservate o preparate, di origine eritrea, o di prodotti tratti da esse ».

(È approvato).

Art. 5.

« In relazione alla quantità stabilita come massima in un anno per la introduzione di buoi in Italia a dazio speciale, il governatore provvede per l'assegnazione delle quantità a chi si proponga di effettuare la esportazione, richiedendo anche, ove ciò creda opportuno, cauzioni a garanzia ».

(È approvato).

Art. 6.

« Il regime doganale di favore concesso pei buoi con la presente legge e quello concesso per vari prodotti agricoli con l'articolo 2 della legge 18 luglio 1904, n. 408, potrà, con decreti Reali da convertirsi in legge, essere esteso ai prodotti originari della Somalia italiana ».

(È approvato).

Art. 7.

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di lire 25,500,000, di cui due milioni occorrenti per completare il primo gruppo di lavori del porto di Massaua e per altri lavori accessori, ventidue milioni occorrenti per la costruzione della linea ferroviaria da Agordat al Setit, compreso il materiale di trazione e rotabile, e un milione e mezzo occorrente per lavori straordinari di pubblica utilità.

« La somministrazione della somma sarà fatta in entrata del bilancio dello Stato a rate, in base all'unita tabella e su richiesta del Ministero del tesoro.

« Ad incominciare dall'esercizio 1915-16, sarà iscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno